



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER LA MODIFICA DELLO STATUTO

Il 29 marzo 2025 alle ore 12.15 si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione Parkinsoniani Associati Mestre Venezia ODV indetta presso Sala Teatro della Parrocchia di Santa Maria Goretti - Vicolo della Pineta 2 Mestre - Carpenedo, giusta convocazione del 17 marzo 2025 - per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello statuto associativo;
- 2) varie ed eventuali.

Dei punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e alle votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea Mariagrazia Salviato che propone come segretario verbalizzante la socia Paola Maschietto che accetta.

La presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello unico richiesto dallo statuto (rif.: art. 11- 14 – 15) per la validità dell'assemblea. Ricorda che Le deliberazioni di modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sia in prima che seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sono presenti n. 70 associati su n. 99 iscritti di cui n. 36 in proprio e n. 34 per delega.

La presidente constata e fatta constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno dichiara aperta la seduta.

Primo punto all'ordine del giorno: modifica dello statuto associativo.

Prende la parola Mariagrazia Salviato la quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto della ODV, e alla decisione presa di approvare direttamente un nuovo statuto, in quanto più pratico rispetto alla modifica di solo alcune parti con inserimento delle parti modificate all'interno del verbale stesso.

Al termine della presentazione la Presidente propone di non modificare semplicemente lo statuto per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un ente del Terzo settore oppure di lasciare all'interno dello statuto previsioni in contrasto con i principi del Codice del Terzo Settore, ma propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al dlgs 117/17.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto, già anticipato a tutti i soci per eventuali osservazioni, evidenziando le modifiche e le integrazioni proposte rispetto allo statuto in vigore. Segue un breve dibattito durante il quale la presidente, fornisce agli associati le spiegazioni richieste.

Al termine della discussione la presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene per alzata di mano.

Favorevoli 70

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

L'assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto approva il nuovo statuto associativo che viene allegato al presente verbale.

Si conferisce incarico alla presidente o ad un suo delegato di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runts per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

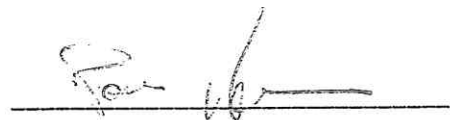
2) varie ed eventuali.

L'associazione si è diffusa nel territorio, è cresciuta nel tempo diffondendosi anche fuori dalla zona di Mestre e Venezia dove storicamente è sorta. Da tempo i soci chiedono l'aggiornamento della ragione sociale più inclusiva. Segue un breve dibattito al termine del quale in occasione delle modifiche dello statuto si concorda di aggiornarne anche l'intestazione da Parkinsoniani Associati Mestre e Venezia ODV a *Parkinsoniani Associati Città Metropolitana di Venezia ODV*.

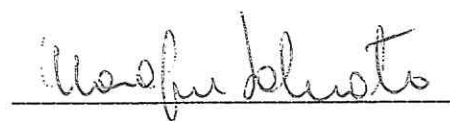
Non intervenendo nessun altro, esaurito così l'ordine del giorno, non essendoci null'altro da deliberare, la presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 13.30.

Si procede alla redazione del presente verbale che viene letto e sottoscritto, disponendone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario

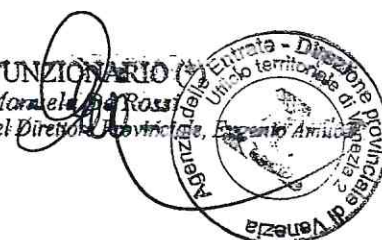


Presidente



Reg. 1 16/04/2025 di Ufficio Territoriale di Venezia 2
Data ESSENTE N. 524
Controlli al lib. F. 23

IL FUNZIONARIO
Marta Rosa
Firma, su delega, del Direttore Provinciale, Ezzeio Amico



STATUTO "Parkinsoniani Associati Città Metropolitana di Venezia ODV"
ADEGUATO ALLA CIRCOLARE MINISTERIALE 20 DEL 27.12.2018
con le modifiche approvate dall'Assemblea del 29 marzo 2025

ART. 1

(Denominazione sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **"Parkinsoniani Associati Città Metropolitana di Venezia ODV"**, assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'Organizzazione di Volontariato ha sede legale presso la residenza del Presidente in carica e sede operativa presso la Casa del Volontariato in Via Brenta Vecchia 41, nel Comune di Venezia.

L'acronimo ODV o la locuzione "Organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore e fino al permanere dell'iscrizione stessa.

Se all'interno dello stesso comune, il trasferimento della sede legale è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di aggiornare il RUNTS e di comunicazione agli uffici competenti. Diversamente è necessaria delibera dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. L'Organizzazione di Volontariato ha durata illimitata.

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di Volontariato è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della Legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- migliorare le condizioni di vita del malato offrendo supporti ed aiuti anche alla famiglia;
- organizza corsi mirati di attività psicomotoria, fisioterapia, logopedia, nordic walking, teatro;
- organizza Congressi sulla malattia;
- cura la formazione dei volontari;
- stabilisce rapporti di collaborazione con Associazioni italiane ed estere che si occupano della malattia;
- realizza incontri mensili e corsi di formazione con medici specialistici ed esperti;
- collabora con gli ambulatori dedicati al Parkinson negli ospedali della zona;
- redige mensilmente la Newsletter "Il Nuovo ParkO" di informazione e collegamento tra gli associati;
- gestisce BiblioParkO: biblioteca tematica sulla Malattia di Parkinson;
- offre servizio di trasporto con pulmino per facilitare gli spostamenti dei soci presso strutture sanitarie o per la partecipazione alle attività associative.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei soci e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla Legge 22 giugno 2006, n. 112, e successive modificazioni;
- b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del Volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
 - ricerca, raccolta e diffusione di tutte le informazioni atte ad alleviare i disagi degli affetti da Malattia di Parkinson e del loro contesto di vita;
 - sostenere psicologicamente ed aiutare i Parkinsoniani e i loro familiari, attraverso contatti diretti, telefonici, epistolari, gruppi di autosostegno, incontri educativi, ricreativi, convegni, materiale educativo relativo alla malattia in genere, alla dieta, alla fisioterapia e alla logoterapia, agli ausili domestici ed ai consigli specifici per chi assiste i Parkinsoniani, informazioni relative allo svolgimento di pratiche burocratiche ed ai benefici sociali, avviamento e messa in funzione di attività e progetti specifici di inclusione e miglioramento/mantenimento delle capacità della



persona;

- curare la formazione tecnico - pratica dei volontari;
- partecipare a studi scientifici tra i pazienti, anche soci, che si renderanno spontaneamente disponibili, per approfondire la conoscenza della malattia;
- stabilire rapporti di collaborazione, anche operativa ed interscambio di informazioni pratico-scientifiche, con Associazioni Italiane e Estere che si occupano della patologia parkinsoniana e della sua problematica in generale ed in specifico.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quanto sopra indicato, purché secondarie e strumentali a tali attività, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'Organizzazione opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Sono soci dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Organizzazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli Associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante Associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Tutti gli Associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Organizzazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, da presentare in forma scritta all'Organizzazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Il Consiglio Direttivo, con voto favorevole di almeno i 2/3 dei Consiglieri in carica, ha la facoltà di attribuire benemeritenze a persone, enti, associazioni, società per meriti particolari acquisiti a favore dell'Organizzazione di Volontariato.

ART. 7

(Diritti e doveri degli Associati)

Gli Associati dell'Organizzazione di Volontariato hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione di Volontariato e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione del rendiconto economico-finanziario;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 28;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs.117/17 e s.m.i.

Gli Associati dell'Organizzazione hanno il dovere di:

- versare la quota associativa nei termini;
- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8

(Volontario e attività di Volontariato)

L'Associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione di Volontariato.

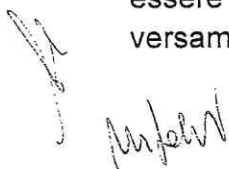
All'Associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione di Volontariato. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9

(Recesso ed esclusione dell'Associato)

L'Associato può recedere dall'Organizzazione di Volontariato mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'Associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Organizzazione. Altresì l'Associato che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.



L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il socio interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato.

I Soci receduti o esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Organizzazione di Volontariato, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Organizzazione di Volontariato.

Il Socio escluso dal Consiglio Direttivo può appellarsi all'Assemblea dei soci e comunque al Giudice Onorario.

ART. 10

(Gli Organi sociali)

Gli Organi dell'Organizzazione di Volontariato sono:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (da nominare al verificarsi delle condizioni di legge);
- Organo di revisione (da nominare al verificarsi delle condizioni di legge).

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Gli Organi sociali possono riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa da chi presiede e le decisioni prese fino alla sospensione saranno ritenute valide.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.

ART. 11

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Organizzazione di Volontariato ed è composta da tutti gli Associati.

Ciascun Associato può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo conferendo ad esso delega scritta. Nessun Associato può rappresentare più di tre soci.

È presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli Associati. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Organizzazione di Volontariato. È ordinaria in tutti gli altri casi.



ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione di Volontariato;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione di Volontariato;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Convocazione)

L'assemblea è convocata dal Presidente.

Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Si riunisce anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, la data, l'orario, il luogo anche dell'eventuale seconda convocazione. È spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli Associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

ART. 14 e 15

(Validità Assemblee)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello di prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

Le deliberazioni di modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sia in prima che seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'Organizzazione di Volontariato deve essere

approvata, sia in prima che seconda convocazione, con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.

ART. 16

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da 5, 7 oppure 9 membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Esso è presieduto dal Presidente, o in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Presidente dell'Organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal medesimo al suo interno.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due Consiglieri.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica e il Consiglio Direttivo, potrà provvedere alla prima riunione successiva in ordine alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti, se presente. Altrimenti dovrà essere convocata l'Assemblea.

Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Organizzazione di Volontariato;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- stabilisce la quota associativa annua con delibera entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati;
- delibera in merito all'esclusione degli Associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a

conoscenza.

ART. 17

(Il Presidente)

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Organizzazione di Volontariato in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente custodisce somme e valori dell'Organizzazione di Volontariato ed esegue ogni operazione di cassa, tenendo aggiornata la contabilità.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. È eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti.

ART. 18

(Organo di Controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

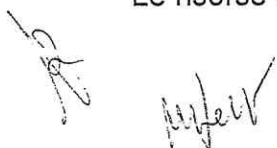
(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Organizzazione di Volontariato sono costituite da:



- 
- quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Organizzazione di Volontariato ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22

(Bilancio)

Il Bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il Bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini di legge.

ART. 23

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'Organizzazione di Volontariato redige il Bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 24

(Convenzioni)

Le Convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni Convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione

ART. 25

(Personale retribuito)

L'Organizzazione di Volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26

(Responsabilità e assicurazione degli Associati volontari)

Gli Associati che prestano attività di Volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Libri sociali)

L'Organizzazione di Volontariato ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Organizzazione di Volontariato, entro 90 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

ART. 29

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al D. Lgs. 117/2017 e, in quanto compatibile, al Codice civile.

ART. 30

(Norma transitoria)

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 11.

Approvato all'unanimità dall'assemblea straordinaria dei soci del 29 marzo 2025

Stefano C. Venturi
Alban Invernizzi

